



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

Oggetto: Integrazione regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Data 02/08/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno **due** del mese di **agosto** alle ore **11,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
Formoso Francesco	X	
Franci Massimo	X	
Morelli Paolo		X
Giunta Giorgio	X	
Grassi Nives		X
Monaldi Tito		X
Bernardini Andrea	X	
Prioli Filippo		X
Quadrelli Davide		X
Montebelli Stefania		X

Assegnati: 10

Presenti : 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Arch. Francesco Formoso nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Dott.ssa Anna Vitali.

In carica: 10

Assenti: 4

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: Giunta Giorgio, Grassi Nives, Bernardini Andrea.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientrano i consiglieri Morelli Paolo, Monaldi Tito e Grassi Nives.

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;
Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;

Voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Integrazione regolamento comunale per la gestione delle entrate”**.

Vista la necessità di disciplinare il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte, tributi comunali ed entrate extratributarie, al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Predisposta, a tal fine, una integrazione del vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali (approvato con del.ne C.C. n. 67/1999) introducendo in esso l'art. 8bis "RATEIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE" che di seguito integralmente si riporta:

“Comma 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il procedimento di concessione, in via eccezionale, di rateizzazioni per il pagamento di debiti derivanti da imposte e tributi comunali e da entrate di natura extratributaria:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione:

- l'Imposta municipale propria (IMU)
- la Tassa rifiuti (TARI)
- l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- i Diritti sulle pubbliche affissioni
- Altri tributi locali soppressi (ICIAP, ICI, TARSU, TARES, ecc...)
- i Tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del presente regolamento
- i servizi a domanda individuale ed altre entrate di natura extratributaria.

Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Comma 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi.

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa il debitore, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anche essa documentabile, che non consente all'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di persona fisica e ditte individuali:

- Persona titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- Disoccupato iscritto al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità;
- Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;
- Altro.

A dimostrazione di quanto sopra dovrà essere allegata la relativa documentazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- Certificato di mobilità/cassa integrazione;

- Certificato di disoccupazione;
- Altro.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

A dimostrazione di quanto sopra dovrà essere allegata la relativa documentazione.

A titolo esemplificativo:

- Relazione economico-patrimoniale;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- Visura camerale aggiornata;
- Altro.

Comma 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento.

1. Per i debiti di cui all'art. 1 del presente regolamento possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, registrazione di ipoteca su beni immobili ecc.);
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio delle procedure esecutive.

Comma 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione.

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a	€ 200	nessuna dilazione;	
- da	€ 200,01 a	€ 619,74	fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da	€ 619,75 a	€ 1.549,37	fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da	€ 1.549,38 a	€ 3.098,74	fino ad un massimo di 18 rate mensili
- da	€ 3.098,75 a	€ 5.164,57	fino ad un massimo di 26 rate mensili
- da	€ 5.164,58 a	€ 11.362,05	fino ad un massimo di 36 rate mensili
- da	€ 11.362,06 a	€ 15.493,78	fino ad un massimo di 42 rate mensili
- da	€ 15.493,79 a	€ 21.691,18	fino ad un massimo di 54 rate mensili
- da	€ 21.691,18 a	€ 28.405,12	fino ad un massimo di 65 rate mensili
- oltre	€ 28.405,13		fino ad un massimo di 70 rate mensili

2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

3. Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate o dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

4. In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

5. Se l'importo per il quale il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 28.405,13 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazione di lieve entità derivante da esigenze di calcolo.

7. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Comma 5 – Interessi.

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Comma 6 – Domanda di concessione.

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio interessato di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito con allegata la relativa documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Comma 7 – Procedimento.

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento, il quale verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può essere richiesta al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 dl D.P.R. n. 403/1998.

Comma 8 – Provvedimento di concessione o diniego.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione”;

Ritenuto che tra le attribuzioni dei Consigli Comunali, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 42 del D.Leg.vo 267/2000, rientra l'approvazione di regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3 (regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);

Visto il D.Leg.vo 267/2000;

Visto il vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, approvato con Del.ne C.C. n. 67 del 18/09/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

- 1) di approvare l'integrazione - con l'introduzione in esso dell'art. 8bis "Rateizzazione entrate tributarie ed extratributarie" in premessa integralmente riportato - del vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali;
- 2) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Il Responsabile Settore Contabile
Maria Silvia Bartolacci

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato: favorevole.
Maria Silvia Bartolacci
